

N. R.G. 153/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

La Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 153-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art.* 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

MURGIA MARIO [REDACTED] (C.F. MRGMRA51S15F839C);

ricorrente

Con atto depositato in data 7/6/2023 Mario Murgia, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

messa a disposizione della somma di euro 30.150,00 derivante da parte dei redditi per euro 500,00 al mese per 60 mesi (durata del piano) oltre euro 150,00 dalla vendita di due automezzi, che dovrebbe consentire:

- pagamento integrale della prededuzione;



- pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100% entro 24 mesi dall'omologa;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura approssimativa del 22-24% tra i 48 e i 60 mesi dall'omologa.

Il debitore ha indicato che la somma è onnicomprensiva e pertanto le percentuali di pagamento potrebbero variare in considerazione delle maggiori spese di gestione della procedura o di altre sopravvenienze passive.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati, avvocati Lisa Masetti, Mariaclaudia Guidotti e Graziella Bonfiglio, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto emesso in data 11/7/2023 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 9/8/2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, di elezioni di domicilio e precisazioni del credito di due creditori e delle osservazioni pervenute da parte di [REDACTED] che, a ministero del difensore avv. [REDACTED], ha fatto rilevare sia l'opponibilità della cessione del quinto della pensione del debitore a garanzia della restituzione del prestito che ammonta ad euro 1 [REDACTED], sia la non convenienza della proposta per il ceto chirografario.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per



scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex art.* 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stata già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La proposta ai creditori, per come formulata (messa a disposizione di una somma determinata che dovrebbe condurre ai pagamenti nelle misure indicate dal debitore), fermo l'integrale pagamento delle prededuzioni e delle spese di procedura nonché dei creditori privilegiati, comporta che tutto il residuo sia destinato ai creditori chirografari, la cui percentuale di pagamento potrebbe variare rispetto a quella indicativamente rappresentata dal ricorrente (da ultimo, a seguito di definizione agevolata di alcuni debiti fiscali, il 24%).

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Devono quindi essere esaminate le osservazioni di [REDACTED]..

Il creditore è cessionario di parte della pensione del debitore con contratto di finanziamento stipulato il [REDACTED] e scadenza nel [REDACTED] e, nonostante la pacifica e non contestata opponibilità della cessione, in quanto chirografario è destinatario di una legittima proposta di pagamento parziale, come previsto dall'art. 67 comma 3 CCI ("La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno") per i crediti chirografari garantiti da cessione del quinto. La doglianza relativa all'opponibilità della cessione in termini di non falcidiabilità del credito è dunque infondata. Rimane quindi da affrontare l'eccezione di difetto di convenienza della



proposta, che questo Tribunale ha già evidenziato porsi in rapporto non già all'ordinaria prosecuzione delle modalità di restituzione del finanziamento *in bonis*, né in rapporto a un'eventuale esecuzione individuale, bensì alla procedura concorsuale alternativa, ovvero alla liquidazione controllata.

Preliminarmente deve quindi essere esaminata la questione relativa all'ammissibilità della doglianza da parte di [REDACTED], perché l'OCC ha rappresentato la mancanza dei presupposti della corretta valutazione del merito creditizio del sig. Murgia da parte del finanziatore. Sostiene invece [REDACTED] di aver compiuto tutte le necessarie indagini, che non risultavano altri finanziamenti diversi da quello estinto con parte della provvista da lei erogata con il mutuo di [REDACTED] e che i finanziamenti [REDACTED] e [REDACTED] risultano successivi ([REDACTED]), mentre non vi è evidenza documentale che ve ne fossero altri in corso di restituzione rateale. Le circostanze evidenziate da [REDACTED] non sono in effetti contraddette dalla documentazione a sostegno del ricorso, perché il Gestore ha evidenziato come dei piani di ammortamento dei preesistenti contratti di finanziamento del [REDACTED] e [REDACTED] con [REDACTED] e [REDACTED] non vi sia stata acquisizione documentale, ma solo verosimiglianza indiziaria dall'estinzione anticipata con restituzione di euro [REDACTED] e [REDACTED] all'erogazione dei nuovi finanziamenti del [REDACTED] la mancanza dei piani di ammortamento, tuttavia, non rende possibile verificare quale fosse (e se vi fosse) in effetti la rata mensile e, d'altra parte, non risulta da alcuna diversa documentazione accessibile ai soggetti deputati all'istruttoria che Murgia avesse in corso i due precedenti finanziamenti e dunque se, in sede di erogazione del finanziamento [REDACTED], il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, valutato in relazione alla sua pensione, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Non è quindi possibile sostenere inequivocabilmente che [REDACTED] abbia "colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o ... [abbia] violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre



1993, n. 385” restandogli inibito di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCI).

La convenienza va dunque scrutinata, ma l'esame qui effettuato conduce a una soluzione opposta a quella propugnata dal creditore opponente. Stante la mancanza di colpa grave, o mala fede nel causare la situazione di sovraindebitamento e il difetto di accertati atti di frode del debitore, costui avrebbe diritto, laddove fosse aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione controllata, al beneficio dell'esdebitazione decorsi i tre anni previsti dall'art. 282 CCI, con conseguente cessazione di ogni trattenuta sulla pensione. Tenuto conto delle necessità di mantenimento indicate dal debitore in ricorso e pienamente condivise da questo Giudice (poiché ██████ euro al mese sono un importo appena decoroso per il sostentamento di due persone e la tredicesima mensilità è necessaria per sopperire alle spese straordinarie e impreviste), l'importo disponibile sulla pensione del ricorrente di ██████ netti ammonterebbe a euro ██████ che, per un triennio, porterebbero a un importo di ██████ di molto inferiore ai 30.000,00 prospettati su una durata quinquennale del piano; peraltro, anche a voler acquisire l'intera tredicesima per tre anni si arriverebbe a ██████, somma inferiore a quella qui offerta. Risulta pertanto evidente che, nella procedura di liquidazione controllata del sig. Murgia, ██████ non solo vedrebbe cessati, come per costante giurisprudenza di questo Tribunale, gli effetti della cessione del quinto, ma riceverebbe, come creditore chirografario un importo inferiore a quello che qui gli viene proposto. Il creditore non ha poi diritto a richiedere una maggior durata del piano in quanto per lui più conveniente, perché, come già osservato, la comparazione va effettuata con la procedura liquidatoria. Se la proposta e il piano sono legittimi e fattibili, il creditore non può opporsi all'omologazione che per difetto di convenienza, ma nel caso di specie la circostanza non risulta avvalorata.

Ne consegue il diritto del ricorrente all'omologazione della proposta e del piano nei termini da lui prospettati.



Nonostante la mancanza di indicazioni al riguardo, il debitore e l'OCC potranno concordare che l'esecuzione del piano (ovvero i pagamenti in esso previsti) sia curata da quest'ultimo mediante la provvista tempo per tempo messa a disposizione dal debitore su un conto dedicato. Le somme eventualmente accantonate a seguito della sospensione del procedimento esecutivo promosso da [REDACTED] e pendente avanti al Tribunale di Bologna con RG n. [REDACTED] Es. Mob. potranno essere direttamente versate, all'omologazione definitiva e conseguente improcedibilità dell'esecuzione, su tale conto corrente dedicato, riducendo in tal modo i tempi di adempimento del piano.

Si rammenta che il compenso dell'OCC non potrà essere liquidato e quindi pagato prima dell'esecuzione del piano (cfr. art. 71 commi 4 e 6 CCI), potendo al più essere liquidati degli acconti alla data dell'omologa.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI, con svincolo in favore debitore (che potrà destinarle per la realizzazione del piano) delle somme eventualmente accantonate a seguito della sospensione dell'esecuzione mobiliare di cui sopra.

A seguito dell'omologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio dell'omologa stessa – dovrà in ogni caso cessare l'efficacia della cessione del quinto in favore di [REDACTED], in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito *web* del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **MURGIA MARIO** [REDACTED] (C.F. MRGMRA51S15F839C);

1. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano;



2. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con il debitore, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
3. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
4. dispone la chiusura della procedura;
5. dispone che, alla definitività dell'omologazione e previa improcedibilità dell'esecuzione pendente avanti al Tribunale di Bologna con RG [REDACTED] Es. Mob., le somme eventualmente accantonate da [REDACTED] a seguito della sospensione dell'esecuzione sulla pensione siano svincolate in favore debitore ed eventualmente destinate - su suo assenso - all'esecuzione del piano.

Bologna, 15 luglio 2024

LA GIUDICE

Alessandra Mirabelli

